

Argomento: Società e ImpreseLink originale: <https://pdf.extrapola.com/angqv/4751064.main.png>

6

Il Sole 24 Ore Lunedì 4 Marzo 2024 - N.63

Primo Piano
A agevolazioni**2,5 mln**
Investimento**Quota agevolata**
Il primo scaglione prevede un credito del 35% del costo, su investimenti strutturali**45%**
La maggiorazione**L'incremento del credito**
Il primo scaglione sale dal 35% al 45% in caso di riduzione dei consumi energetici oltre il 10%**2025**
31 dicembre**Velocità di utilizzo**
Termine entro il quale il credito 5.0 sarà fruibile in compensazione

Piano 5.0, bonus sprint ma in salita

Decreto Pnrr. Credito maggiorato fino al 45% per gli investimenti negli impianti aziendali 4.0 che riducono i consumi energetici. La procedura è complessa e il Gse avrà un ruolo chiave: attenzione perché il bonus va usato nel 2025 o riportato in cinque ratePagina a cura di
Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Iannocchi

Fruire del credito d'imposta per la transizione 5.0 sarà più complicato rispetto al bonus investimenti 4.0, come conosciuto nelle sue diverse declinazioni. La bozza di decreto legge sul Pnrr, approvata lunedì scorso in Consiglio dei ministri, presenta infatti molti elementi di complessità che dovranno essere valutati dalle imprese e nell'ultima versione dà un ruolo chiave al Gse. Il tutto, peraltro, nell'attesa del varo del decreto attuativo del Mimit, che dovrà chiarire vari aspetti applicativi del nas credit.

Il perimetro

Gli investimenti agevolati 5.0 sono quelli effettuati nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione di consumi energetici. L'entità di tale efficientamento determina la misura del credito d'imposta fruibile (si veda la scheda). Maggiore è il risparmio energetico, più elevato sarà il credito d'imposta.

Il perimetro dei potenziali beneficiari del credito d'imposta 5.0 è sostanzialmente analogo (salvo alcune limitazioni) a quello previsto per il bonus investimenti 4.0.

Sono agevolati i progetti di innovazione rientranti negli allegati A e B della manovra 2017 che tagliano la bolletta

Tralasciando il credito d'imposta per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, l'agevolazione per la transizione 5.0 compete se nel periodo agevolato (anni 2024 e 2025) si effettuano investimenti in beni strumentali nuovi rientranti negli allegati A e B della legge 232/2016 (quindi 4.0), che siano interconnessi e a condizione che tramite gli stessi si ottenga una riduzione dei consumi energetici che superi determinate soglie minime: avendo a riferimento la struttura produttiva non inferiore al 35%, o, in alternativa e guardando ai processi interessati dall'investimento, non inferiore al 5 per cento.

Risparmio certificato

Leggendo la bozza della norma, il calcolo della riduzione dei consumi energetici non appare agevole e dovrà essere certificato da un valutatore terzo indipendente. Non è invece prevista la possibilità di procedere con un'autocertificazione (come per l'interconnessione degli investimenti 4.0 al di sotto di determinate soglie).

Per le piccole e medie imprese i costi per la certificazione del calo dei consumi sono riconosciuti in aumento del credito d'imposta (fino a un massimo di 10 mila euro).

Cumulati possibili e vietati

Il credito per la transizione 5.0 non è cumulabile con il bonus per investimenti in beni strumentali di cui alla legge 178/2020 (4.0) né con il credito d'imposta Zes.

È invece cumulabile con altri aiuti di Stato (esempio agevolazione Saba) a condizione che la somma del bonus non ecceda il costo dell'investimento.

Dato che il credito d'imposta 4.0 resta fruibile per gli investimenti effettuati e interconnessi fino al 31 dicembre 2025 che peraltro sono i driver per accedere anche alla nuova agevolazione, le imprese interessate dovranno valutare se accontentarsi delle più modeste misure di questa agevolazione o puntare a quelle certamente più interessanti della transizione 5.0.

Oltre che nella misura, i due bonus (4.0 e 5.0) si differenziano anche per le procedure molto diverse che conducono alla fruizione del credito nel modello F24.

L'uso del credito
L'agevolazione 4.0 è tutto sommato di facile utilizzo. Certificata l'interconnessione nelle forme previste (autodichiarazione o perizia), il credito d'imposta viene automaticamente liquidato dall'impresa per essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Il transito nel quadro RT della dichiarazione dei redditi governa i controlli "automatizzati" tra credito generato e credito utilizzato agganciando il bonus maturato sull'investimento dichiarato agli utilizzi transitiati nei modelli F24.

L'utilizzo del credito per la transizione 5.0 è, invece, decisamente più complesso. Per fruire del credito bisogna infatti osservare una serie di adempimenti. Comunicazioni al Gse prima degli investimenti (con funzione di prenotazione del bonus) e dopo il loro completamento (per bloccare l'utilizzo del credito). Certificazioni di un valutatore terzo indipendente che attesti la riduzione dei consumi conseguibili e una serie di requisiti tecnici. Certificazione di un revisore dei conti che dichiari l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza della documentazione contabile. Per il 5.0 sarà comunque necessario l'indicazione della normativa in fattura.

Anche le regole di utilizzo del credito sono diverse. Il credito 4.0 è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali a decorrere da quello di interconnessione. Il credito 5.0 è fruibile in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Quindi, oltre ad essere maggiore, il bonus transizione 5.0 è più conveniente anche in relazione alla velocità di utilizzo. La norma precisa che il credito 5.0 non utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportabile e fruibile in cinque rate annuali di pari importo. Vista la complessità del quadro è quindi bene che le imprese interessate si attivino velocemente.

Il confronto tra le diverse agevolazioni

Transizione 5.0

La misura base del credito d'imposta per la transizione 5.0 al superamento della soglia minima di risparmio energetico:

● 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

● 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

● 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le maggiorazioni del credito 5.0:

● 40%, 20% e 10% (stessi scaglioni) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% (o al 10% per i processi direttamente interessati);

● 45%, 25% e 15% (stessi scaglioni) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% (o al 15% per i processi direttamente interessati).

Industria 4.0

La misura del credito d'imposta 4.0 per investimenti materiali (allegato A) 2024 e 2025 (30 giugno 2026 se prenotati entro il 31 dicembre 2025):

● 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

● 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

● 5% del costo per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

La misura del credito d'imposta 4.0 per investimenti immateriali (allegato B) 2024 al 2025:

● 15% dei costi ammissibili fino a un massimo di 1 milione di euro per gli investimenti 2024 (30 giugno 2025 se prenotati);

● 10% dei costi ammissibili fino a un massimo di 1 milione di euro per gli investimenti 2025 (30 giugno 2026 se prenotati).

La simulazione

Si ipotizzano i dati seguenti:

● investimento 2024 in un impianto 4.0: 200 mila euro;

● acquisto di nuove licenze: 20 mila euro;

● totale investimento euro: 220 mila euro;

● scaglione applicabile: da zero a 2,5 milioni di euro

Impianto dotato di inverter e con efficientamento energetico 5.0 sui consumi del 20% sul singolo processo:

● aliquota del credito: 45%;

● totale credito imposta fruibile: 99 mila euro

Impianto con le sole caratteristiche 4.0:

● aliquota del credito: 20% su 200 mila euro (allegato A)

● 15% su 20 mila euro (allegato B);

● totale credito imposta fruibile: 43 mila euro

Insieme per una mobilità intelligente e sostenibile



Targa Telematics acquisisce Viasat Group e rafforza la propria leadership nel mercato italiano ed europeo nel campo dell'Internet of Things e della Smart Mobility. Il forte coordinamento tra i team e l'integrazione di competenze e tecnologie di ultima generazione consentono a Targa Telematics di garantire ai propri clienti le migliori soluzioni digitali per la mobilità intelligente e sostenibile.

Per saperne di più targatelematics.com**TARGA**
TELEMATICS

Piano 5.0, bonus sprint ma in salita

Decreto Pnrr. Credito maggiorato fino al 45% per gli investimenti negli impianti aziendali 4.0 che riducono i consumi energetici La procedura è complessa e il Gse avrà un ruolo chiave: attenzione perché il bonus va usato nel 2025 o riportato in cinque rate

Pagina a cura di Lorenzo Pegorin , Gian Paolo Ranocchi

Fruire del credito d'imposta per la transizione 5.0 sarà più complicato rispetto al bonus investimenti 4.0, come conosciuto nelle sue diverse declinazioni.

La bozza di decreto legge sul Pnrr, approvata lunedì scorso in Consiglio dei ministri, presenta infatti molti elementi di complessità che dovranno essere valutati dalle imprese e nell'ultima versione dà un ruolo chiave al Gse. Il tutto, peraltro, nell'attesa del varo del decreto attuativo del Mimit, che dovrà chiarire vari aspetti applicativi del tax credit.

Il perimetro Gli investimenti agevolati 5.0 sono quelli effettuati nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione di consumi energetici.

L'entità di tale efficientamento determina la misura del credito d'imposta fruibile (si veda la scheda).

Maggiore è il risparmio energetico, più elevato sarà il credito d'imposta.

Il perimetro dei potenziali beneficiari del credito d'imposta 5.0 è sostanzialmente analogo (salvo alcune limitazioni) a quello previsto per il bonus investimenti 4.0.

Tralasciando il credito d'imposta per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, l'agevolazione per la transizione 5.0 compete se nel periodo agevolato (anni 2024 e 2025) si effettuano investimenti in beni strumentali nuovi rientranti negli allegati A e B della legge 232/2016 (quindi 4.0), che siano interconnessi e a condizione che tramite gli stessi si ottenga

una riduzione dei consumi energetici che superi determinate soglie minime: avendo a riferimento la struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa e guardando ai processi interessati dall'investimento, non inferiore al 5 per cento.

Risparmio certificato Leggendo la bozza della norma, il calcolo della riduzione dei consumi energetici non appare agevole e dovrà essere certificato da un valutatore terzo indipendente.

Non è invece prevista la possibilità di procedere con un'autocertificazione (come per l'interconnessione degli investimenti 4.0 al di sotto di determinate soglie).

Per le piccole e medie imprese i costi per la certificazione del calo dei consumi sono riconosciuti in aumento del credito d'imposta (fino a un massimo di 10mila euro).

Cumuli possibili e vietati Il credito per la transizione 5.0 non è cumulabile con il bonus per investimenti in beni strumentali di cui alla legge 178/2020 (4.0) né con il credito d'imposta Zes.

È invece cumulabile con altri aiuti di Stato (esempio agevolazione Sabatini) a condizione che la somma dei bonus non ecceda il costo dell'investimento.

Dato che il credito d'imposta 4.0 resta fruibile per gli investimenti effettuati e interconnessi fino al 31 dicembre 2025 che peraltro sono il driver per accedere anche alla nuova agevolazione, le imprese interessate dovranno valutare se accontentarsi delle più modeste misure di questa agevolazione o puntare a quelle certamente più interessanti della

transizione 5.0.

Oltre che nella misura, i due bonus (4.0 e 5.0) si differenziano anche per le procedure molto diverse che conducono alla fruizione del credito nel modello F24.

L'uso del credito L'agevolazione 4.0 è tutto sommato di facile utilizzo.

Certificata l'interconnessione nelle forme previste (autodichiarazione o perizia), il credito d'imposta viene autonomamente liquidato dall'impresa per essere utilizzato in compensazione nel modello F24.

Il transito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi governa i controlli "automatizzati" tra credito generato e credito utilizzato agganciando il bonus maturato sull'investimento dichiarato agli utilizzi transitati nei modelli F24.

L'utilizzo del credito per la transizione 5.0 è, invece, decisamente più complesso.

Per fruire del credito bisogna infatti osservare una serie di adempimenti.

Comunicazioni al Gse prima degli investimenti (con funzione di prenotazione del bonus) e dopo il loro completamento (per sbloccare l'utilizzo del credito).

Certificazioni di un valutatore terzo

indipendente che attesti la riduzione dei consumi conseguibili e una serie di raggiunti requisiti tecnici.

Certificazione di un revisore dei conti che dichiari l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza della documentazione contabile.

Per il 5.0 sarà comunque necessario l'indicazione della normativa in fattura.

Anche le regole di utilizzo del credito sono diverse.

Il credito 4.0 è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali a decorrere da quello di interconnessione.

Il credito 5.0 è fruibile in compensazione entro il 31 dicembre 2025.

Quindi, oltre ad essere maggiore, il bonus transizione 5.0 è più conveniente anche in relazione alla velocità di utilizzo.

La norma precisa che il credito 5.0 non utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportabile e fruibile in cinque rate annuali di pari importo.

Vista la complessità del quadro è quindi bene che le **imprese** interessate si attivino velocemente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.